

dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 e risultava altresì soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge.

Nel determinare l'ammontare della sanzione, l'Autorità ha tenuto conto dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea benché tardiva dell'operazione in esame, nonché della modesta incidenza concorrenziale. Sulla base di tali elementi, l'Autorità ha comminato alla società Lucchini Spa una sanzione amministrativa di EUR 5 mila.

Energia elettrica, gas naturale

ENERGIA ELETTRICA

Nel corso del 2007, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nel mercato della distribuzione e fornitura di energia elettrica ai clienti finali domestici, rendendo obbligatori gli impegni presentati dall'impresa ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90, senza accertare l'infrazione (ENEL DISTRIBUZIONE-ATTIVAZIONE FORNITURA SUBORDINATA A PAGAMENTI MOROSITÀ PREGRESSE). Sono stati inoltre conclusi quattro procedimenti istruttori per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (ACEA/ELECTRABEL ELETTRICITÀ-ALP/ENERGIE ITALIA; EN PLUS-MIRANT GENERATION SAN SEVERO; HERA-COMUNE DI PESARO-ASPES MULTISERVIZI; C.V.A. COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-DEVAL ENERGIE). Infine, l'Autorità ha effettuato due interventi di segnalazione (SEGNALAZIONE SUL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ED ENEL SPA; SEGNALAZIONE RELATIVA A DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI DELL'ENERGIA ELETTRICA – D.L. 73/07). Al 31 marzo 2008 è in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva sul grado di apertura dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale (STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE).

Abusi

ENEL DISTRIBUZIONE-ATTIVAZIONE FORNITURA SUBORDINATA A PAGAMENTI MOROSITÀ PREGRESSE

Nell'ottobre 2007, l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata nei confronti della società Enel Spa e della sua controllata Enel Distribuzione Spa, rendendo obbligatori gli impegni da esse presentati ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90, senza accertare l'infrazione. Il procedimento era stato avviato per verificare se subordinare l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica al pagamento di morosità pregresse di un precedente contraente, in relazione alla medesima utenza domestica, inte-

grasse una violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90.

Dal punto di vista merceologico, l'Autorità ha considerato che i comportamenti in esame riguardavano il mercato della distribuzione e della fornitura di energia elettrica ai clienti finali domestici. Ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia", a decorrere dal 1° luglio 2007 tutti i clienti finali sono diventati idonei e anche i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica e scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici continua a essere garantita dall'impresa concessionaria del servizio di distribuzione.

Con riferimento alla posizione delle parti nel mercato rilevante, l'Autorità ha considerato che Enel Distribuzione forniva l'energia elettrica a circa 30 milioni di punti di prelievo da reti di distribuzione su 34,4 milioni di punti di prelievo complessivi, mentre le vendite di Enel Distribuzione, a livello nazionale, rappresentavano il 73% circa delle vendite complessive nei confronti dei clienti finali domestici. Pertanto, è stata riconosciuta a Enel Distribuzione una posizione dominante sul mercato rilevante.

Nel corso del procedimento, in risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall'Autorità, le parti hanno presentato degli impegni, consistenti, in particolare, in una ridefinizione e semplificazione delle procedure di attivazione e subentro nella fornitura di energia elettrica di nuovi clienti su utenze caratterizzate da morosità di un precedente cliente, eliminando qualsiasi condizione o adempimento preliminare che non viene normalmente applicato o richiesto alla generalità della clientela. Al nuovo cliente che subentra su una utenza cessata per morosità verrà richiesto unicamente nominativo, numero cliente/utenza da allacciare e codice fiscale, assicurando il rispetto del principio della parità di trattamento tra gli utenti finali in occasione delle richieste di subentro/attivazione su un'utenza. Inoltre, le parti si sono impegnate a rafforzare i controlli sull'attività degli operatori a contatto con la clientela, nonché ad adottare una specifica procedura di rimborso rapido a favore dei clienti nei casi di accertati errori nell'applicazione della nuova procedura.

L'Autorità ha ritenuto che gli impegni proposti apportassero significativi miglioramenti alle procedure relative alle nuove attivazioni e subentri su utenze caratterizzate da morosità pregresse, tali da risolvere le problematiche anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria e li ha resi perciò obbligatori, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione.

Inottemperanze

ACEAELECTRABEL ELETTRICITÀ – ALPENERGIE ITALIA

Nel maggio 2007, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società AceaElectrabel Elettricità Spa, attiva nella commercia-

lizzazione e vendita di energia elettrica e gas, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva dell'acquisizione da parte di AceaElectrabel Elettricità dell'intero capitale della società AlpEnergie Italia Spa, in precedenza controllata in via esclusiva dalla società belga Electrabel SA. Poiché AceaElectrabel Elettricità era controllata congiuntamente, seppure indirettamente, da Acea Spa e da Electrabel, ne è risultata modificata la qualità del controllo di AlpEnergie Italia, passata dal controllo esclusivo di Electrabel Sa al controllo congiunto, attraverso AceaElectrabel Elettricità, di Acea Spa ed Electrabel Sa. Successivamente, AlpEnergie Italia è stata fusa per incorporazione in AceaElectrabel Elettricità.

L'Autorità ha considerato che l'operazione, comportando l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 e risultava soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese interessate è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge.

Nel determinare l'ammontare della sanzione, l'Autorità ha tenuto conto dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea, benché tardiva, dell'operazione, del breve lasso di tempo intercorso tra la conclusione dell'operazione e la sua comunicazione (pari a circa sei mesi), nonché della modesta incidenza concorrenziale della stessa operazione. Sulla base di tali elementi, l'Autorità ha comminato alla società AceaElectrabel Elettricità una sanzione amministrativa di 5 mila EUR.

EN PLUS - MIRANT GENERATION SAN SEVERO

Nel giugno 2007, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società EnPlus Srl e della sua controllante Aar e Ticino di Elettricità SA per inottemperanza all'obbligo di comunicare l'acquisizione, da parte di En Plus, dell'intero capitale sociale di Mirant Generation San Severo Srl, attiva nella produzione, importazione, esportazione e commercializzazione di energia elettrica.

L'Autorità ha considerato che l'operazione, comportando l'acquisto del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 e risultava altresì soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese interessate è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge.

Tenuto conto dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea benché tardiva dell'operazione e della sua modesta incidenza concorrenziale, l'Autorità ha comminato alla società Aar e Ticino di Elettricità una sanzione amministrativa di 5 mila EUR.

HERA-COMUNE DI PESARO-ASPES MULTISERVIZI

Nel dicembre 2007, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società HERA Spa per inottemperanza all'obbligo di

comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. L'operazione in particolare ha riguardato la sottoscrizione nel luglio 2006 di un patto parasociale tra HERA e il Comune di Pesaro in relazione alla società ASPES Multiservizi Spa, il quale prevedeva che dei cinque membri del consiglio di amministrazione due venissero nominati da HERA e due dal Comune di Pesaro, e che le decisioni afferenti, tra l'altro, l'approvazione del *budget* annuale preventivo e la designazione dei componenti degli organi sociali delle società controllate e/o partecipate dovessero essere approvate da almeno un consigliere di HERA e un consigliere del Comune di Pesaro.

L'Autorità ha considerato che l'operazione, comportando il passaggio da controllo esclusivo a controllo congiunto di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 e risultava altresì soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese interessate è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge.

Tenuto conto dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea benché tardiva dell'operazione e della sua modesta incidenza concorrenziale, l'Autorità ha comminato alla società HERA una sanzione amministrativa di 5 mila EUR.

C.V.A. COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE - DEVAL ENERGIE

Nel gennaio 2008, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque Spa per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva dell'acquisizione, da parte di C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque, di oltre 1300 clienti finali della società Deval Energie Srl, nel momento in cui quest'ultima ha deciso di uscire dalla vendita di energia elettrica sul mercato libero, in coincidenza con la completa liberalizzazione del mercato elettrico a partire dal 1° luglio 2007.

L'Autorità ha considerato che l'operazione, comportando l'acquisto del controllo esclusivo su parte di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90 e risultava altresì soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese interessate è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge.

Tenuto conto dell'assenza di dolo e della modesta incidenza concorrenziale dell'operazione in oggetto, l'Autorità ha comminato alla società C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque una sanzione amministrativa di 5 mila EUR.

Attività di segnalazione

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ED ENEL

Nel giugno 2007, l'Autorità ha inviato alla Regione autonoma della Sardegna un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, contenente alcune osservazioni in ordine agli effetti che avrebbero potuto derivare, sotto il profilo concorrenziale, dal Protocollo di intesa siglato tra la Regione e la società Enel Spa, al fine di salvaguardare alcune imprese ad alta intensità

energetica ritenute strategiche per il tessuto produttivo dell'isola attraverso l'applicazione di prezzi agevolati per l'acquisto di energia elettrica. Tale Protocollo prevedeva in particolare che, a fronte dell'impegno di Enel a fornire a un prezzo prestabilito (40 euro/kWh) 550 GWh di energia ad alcune imprese espressamente individuate dalla Regione, quest'ultima si impegnava a rilasciare tempestivamente a Enel tutte le autorizzazioni di propria competenza per l'installazione di nuovi 160 MW di potenza eolica. Il protocollo attuava, peraltro, quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 29 maggio 2007 (finanziaria 2007) in materia di energia rinnovabile-eolico.

L'Autorità ha innanzitutto puntualizzato che, per tutti gli aspetti del Protocollo suscettibili di presentare criticità sotto il profilo della normativa sugli aiuti di stato, la competenza per un eventuale intervento era in capo alla Commissione europea. Ciò posto, l'Autorità ha osservato sotto un profilo generale che, ai fini del corretto funzionamento delle dinamiche competitive, le procedure di accesso ai mercati, qualora dipendano da atti amministrativi, dovrebbero essere attuate in modo da non porre alcuni soggetti in posizione di vantaggio rispetto ad altri. Tale principio non appariva pienamente riflesso nei meccanismi di rilascio di autorizzazioni all'installazione di capacità di produzione da fonte eolica previsti nel Protocollo che sembravano accordare a Enel un percorso preferenziale, peraltro in presenza di un tetto all'installazione di potenza eolica che introduce un ulteriore ostacolo per i concorrenti.

L'Autorità ha tuttavia ritenuto che, tenuto conto delle specifiche quantità previste con riferimento alla nuova capacità eolica oggetto di autorizzazione e all'energia ceduta a prezzi agevolati, il Protocollo in esame non sembrava avere un impatto significativo sulle condizioni concorrenziali del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica in Sardegna. Con riferimento invece agli effetti che dalla sua attuazione avrebbero potuto discendere nelle dinamiche concorrenziali di altri mercati e, segnatamente, nei mercati a valle della produzione di materie prime da parte delle imprese destinatarie di prezzi agevolati, l'Autorità ha rilevato di non disporre dei necessari elementi informativi per poter esprimere le proprie valutazioni.

Pur non riscontrando effetti significativi del Protocollo sull'assetto concorrenziale del mercato elettrico, l'Autorità ha in definitiva auspicato che la Regione Sardegna tenga in maggiore considerazione i principi a tutela della concorrenza nel perseguire i propri obiettivi di politica regionale, così da evitare che simili protocolli, la cui adozione è prevista dalla normativa regionale, producano l'effetto di alterare la concorrenza nei mercati nei quali operano le imprese destinatarie dei prezzi agevolati.

DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI DELL'ENERGIA (DECRETO LEGGE N. 73/2007)

Nel luglio 2007, l'Autorità ha trasmesso al Governo e al Parlamento un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, contenente alcune osservazioni in merito a possibili distorsioni della concorrenza derivanti da talune misure urgenti emanate dal Governo con il decreto legge n. 73 del 18

giugno 2007³² per l'attuazione, entro la scadenza del 1° luglio 2007, delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. In particolare, l'Autorità ha evidenziato alcuni elementi di criticità in relazione agli assetti di mercato previsti dal decreto per l'erogazione del servizio alla "clientela meritevole di maggior tutela", ovvero la clientela exvincolata che non abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto con il precedente fornitore di energia. In particolare, il decreto legge n. 73/2007 prevedeva che rispetto a tale categoria di clientela l'approvvigionamento fosse garantito, come in precedenza, dall'Acquirente unico; e inoltre che, nell'ambito della maggior tutela, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indicasse condizioni *standard* di erogazione del servizio e definisse, transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti finali che le imprese di distribuzione o di vendita devono comprendere tra le proprie offerte commerciali.

Con riguardo all'obbligo di approvvigionamento per il tramite dell'Acquirente unico, l'Autorità ha rilevato che la figura di un intermediario obbligato comportava una distorsione dei meccanismi di mercato. Infatti, limitando la libertà di approvvigionamento dei distributori/venditori, essa ostacolava il perseguimento dell'efficienza individuale, rendeva uniformi le condizioni di acquisto presso tutti i fornitori di energia ai clienti finali e poteva attenuare la reattività della domanda di energia alle condizioni di offerta, così da distorcere i segnali di prezzo sul mercato all'ingrosso. Non ravvisando una stretta necessità delle funzioni dell'intermediario obbligato al fine di tutelare i clienti di minori dimensioni da aumenti irragionevoli dei prezzi o dal deterioramento della qualità del servizio, l'Autorità ha perciò auspicato, dopo una prima fase di avvio della liberalizzazione, la rimozione dell'obbligo di approvvigionamento tramite l'Acquirente Unico.

Per quanto concerne il mantenimento di una regolazione dei prezzi nell'ambito del servizio di maggior tutela, l'Autorità ha ritenuto che, al di là delle oggettive difficoltà nell'individuazione del livello idoneo ad assicurare una configurazione efficiente dell'assetto di mercato, una simile regolazione risultava idonea a orientare il meccanismo di formazione dei prezzi di tutti gli operatori, anche di quelli che servivano il mercato libero, limitandone l'effettiva autonomia. L'Autorità ha pertanto auspicato che nell'ambito della conversione in legge del decreto la tutela dei clienti fosse limitata agli aspetti inerenti la qualità del servizio e la garanzia della fornitura, anche attraverso l'individuazione di un fornitore di ultima istanza.

L'Autorità ha infine richiamato l'attenzione sul fatto che, coerentemente con quanto statuito nel considerando n. 20 della direttiva 2003/54/CE³³ che prevede "un approccio graduale" nel processo di liberalizzazione del mercato, la fissazione delle condizioni economiche nell'ambito del servizio di maggiore

32 Decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia".

33 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE "Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti", in GUUE L176/37 del 15 luglio 2003.

tutela doveva essere limitata nel tempo e sottoposta a verifica in esito alla fase iniziale di attuazione del decreto di conversione. Ciò anche al fine di fornire agli operatori un segnale concreto circa la volontà del legislatore di eliminare i restanti vincoli al pieno esplicarsi delle dinamiche concorrenziali, con l'effetto di incentivarne l'entrata nel mercato della vendita al cliente finale. In prospettiva, dunque, la definizione in via amministrativa dei prezzi andrebbe mantenuta unicamente nei confronti della fascia sociale, ovvero dei clienti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico, lasciando al mercato il compito di garantire la ragionevolezza dei prezzi praticati ai clienti finali.

GAS NATURALE

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio al fine di accertare un eventuale abuso di posizione dominante nel mercato della distribuzione di gas naturale (PACE STRADE-TOSCANA GAS). L'Autorità ha inoltre effettuato un intervento di segnalazione (SEGNALAZIONE RELATIVA A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA E QUALITÀ DEI SERVIZI ESSENZIALI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS). Al 31 marzo 2008 è in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva sullo stoccaggio di gas naturale (MERCATO DELLO STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE).

Abusi

PACE STRADE - TOSCANA ENERGIA

Nel dicembre 2007, l'Autorità ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/90 nei confronti della società Toscana Energia Spa, concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione del gas in numerosi comuni della Regione Toscana. Il procedimento è stato avviato sulla base di una segnalazione della società Pace Strade Srl con la quale essa lamentava alcuni comportamenti potenzialmente anticoncorrenziali posti in essere da Toscana Energia, consistenti nel rifiuto di collegare alla rete pubblica di distribuzione del gas porzioni di rete che Pace Strade era stata incaricata di realizzare da privati su terreni oggetto di lottizzazioni private. Nell'unico caso, inoltre, in cui Pace Strade aveva realizzato una porzione di rete di distribuzione del gas e Toscana Energia aveva effettuato solo il collegamento, la società concessionaria aveva richiesto un prezzo esorbitante per realizzare l'operazione.

L'Autorità ha ritenuto che il rifiuto opposto da Toscana Energia di collegare alla rete pubblica di distribuzione del gas porzioni di metanodotto e la corrispondente pretesa di subordinare tale collegamento alla realizzazione da parte della stessa società delle opere di metanizzazione potrebbero configurare un abuso di posizione dominante in danno di Pace Strade, dei committenti privati e, più in generale, dei clienti finali del servizio gas. A questi ultimi, infatti, viene impedito di acquistare il servizio di realizzazione dei metanodotti sui propri terreni in regime di concorrenza, facendo leva sulla necessità di acquisire il servizio di collegamento alla rete pubblica, gestito in esclusiva dal titolare della concessione di distribuzione. In tale contesto, l'applicazione di condizioni economiche particolarmente gravose imposte per il collega-

mento dell'unico metanodotto realizzato da Pace Strade potrebbe integrare un ulteriore aspetto della condotta abusiva di Toscana Energia, volta a impedire o limitare la concorrenza nel contiguo mercato della progettazione e realizzazione dei lavori di ingegneria civile e industriale. Al 31 marzo 2008, l'istruttoria è in corso.

Attività di segnalazione

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA E QUALITÀ DEI SERVIZI ESSENZIALI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS

Nel novembre 2007, l'Autorità ha inviato un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, al Parlamento, al Governo, al Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali e al Ministro dello sviluppo economico, in merito alle “*Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas*” contenute all'articolo 46-bis del disegno di legge di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante “*Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (Collegato alla legge finanziaria 2008)*”. In particolare, tale articolo aveva una doppia funzione. Innanzitutto, esso era volto a promuovere lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas che, a fronte dell'obbligo di ricorrere a tali procedure sin dal 2000 in virtù dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si erano fino a quel momento svolte solo nella misura del 5% e sulla base di criteri di aggiudicazione non propriamente competitivi incentrati sull'ammontare del canone concessorio. Inoltre, esso promuoveva soluzioni che consentissero agli enti locali di gestire al meglio le altre gare da espletare alla fine del periodo transitorio, allargando l'ambito geografico della gara anche al di là del territorio dell'ente concedente.

L'articolo 46-bis del disegno di legge perseguiva tali finalità i) demandando ai Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la determinazione di ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e inoltre l'individuazione di misure volte a incentivare le relative operazioni di aggregazione (comma 2); ii) prorogando di due anni, al fine di favorire lo svolgimento di gare su basi territoriali più ampie, le concessioni, rispettivamente, in scadenza al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2009 originariamente affidate senza ricorso a procedure di gara pubbliche³⁴, e iii) rinviando lo svolgimento delle relative gare al 2009 e al 2011 (comma 3).

L'Autorità ha ritenuto che tali misure non fossero in grado di introdurre un'efficace concorrenza per il mercato della distribuzione del gas né risultas-

³⁴ La previsione di un doppio regime transitorio per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000 e originariamente affidate senza procedura di gara è contenuta all'articolo 23, comma 1, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, il quale ha previsto un periodo transitorio base, fino al 31 dicembre 2007, e un ulteriore periodo qualificato dal verificarsi di specifiche ipotesi di crescita, che termina entro il 31 dicembre 2009.

sero idonee a evitare i deludenti esiti delle gare finora svolte. Quanto alla durata del periodo transitorio, l'Autorità ha ribadito che una fase transitoria che consenta di rinviare l'esperimento di procedure pubbliche per un periodo eccessivamente lungo, quale l'Autorità aveva già giudicato quello previsto dal decreto legislativo n. 164/2000, concorre a determinare ritardi nell'avvio del processo di liberalizzazione del servizio. Ulteriori slittamenti della fine del periodo transitorio risultavano inoltre difficilmente compatibili con la normativa comunitaria, atteso che la direttiva 2003/55/CE³⁵, dopo aver ribadito l'importanza del ricorso a procedure di gara, ha individuato un "approccio graduale, con un termine ultimo specifico" per completare il mercato interno del gas naturale, fissato al 1° luglio 2007.

Rilevata, pertanto, la possibilità che la stessa Corte di Giustizia, investita di un rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, dichiarasse comunque già esaurito il periodo transitorio con riferimento alla pertinente normativa italiana, l'Autorità ha ritenuto non necessaria né proporzionata al giusto obiettivo di efficienza, che il nuovo modello di gara proposto dal legislatore intendeva perseguire, la proroga generalizzata di tutte le gare, sia di quelle in scadenza al 2007, sia di quelle in scadenza al 2009. Infatti, poiché il processo di individuazione degli ambiti territoriali, per definizione, avrebbe riguardato l'intero territorio nazionale, l'Autorità ha ritenuto che la proroga fino al 2011 delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2009 costituisse una misura eccessivamente restrittiva che non poteva trovare giustificazione nell'asserita esigenza di incentivare aggregazioni territoriali.

Con riguardo alla determinazione degli ambiti territoriali minimi delle reti di gas, l'Autorità ha invitato il legislatore a riconsiderare la stessa desiderabilità della definizione autoritativa degli ambiti produttivi del servizio di gestione della rete di distribuzione, in quanto ciò equivarrebbe a una configurazione per via amministrativa del mercato dal lato della domanda. Peraltro, in ragione della forte asimmetria informativa del regolatore rispetto a realtà tecnico-economiche locali, tale sistema potrebbe favorire la definizione di ambiti che non riproducono strettamente le esigenze tecniche e di riduzione dei costi riscontrabili sul mercato, ma realizzano, ad esempio, esigenze di mera semplificazione amministrativa che, in realtà, non esauriscono gli obiettivi di efficienza sottesi alla riforma.

Secondo l'Autorità, la definizione di un bando tipo a livello nazionale potrebbe realizzare, in tempi brevi, i condivisibili obiettivi di efficienza perseguiti dal legislatore, senza provocare le ingiustificate restrizioni alla concorrenza riconducibili al regime di proroga proposto dall'articolo 46-bis, terzo comma. Detti bandi dovrebbero favorire la più ampia partecipazione alla gara e non dovrebbero limitarsi ad utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, l'offerta relativa al canone da versare al concedente. Al contrario, l'aggiudicazione dovrebbe essere effettuata anche attraverso la valutazione dei prezzi che si intende praticare all'utente finale (considerando le tariffe per il

³⁵ Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno e che abroga la direttiva n. 98/30/CE, in GUUE 2003 L176/57 del 15 luglio 2003.

servizio di distribuzione, attualmente fissate dal regolatore, come tariffe massime, rispetto alle quali l'operatore potrebbe proporre sconti da ripercuotere a vantaggio dell'utenza) e della qualità del servizio reso.

Servizi idrici e gestione dei rifiuti

SERVIZI IDRICI

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha accertato una violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza nel mercato della gestione dei servizi idrici (ACEA-SUEZ ENVIRONNEMENT-PUBLICACQUA). L'Autorità ha avviato un procedimento al fine di accertare un eventuale abuso di posizione dominante nell'erogazione del servizio idrico integrato (ACQUEDOTTO PUGLIESE-OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA), e inoltre un procedimento per violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (VEOLIA PROPRIETÀ-BARTIN RECYCLING GROUP). Infine, l'Autorità ha svolto due interventi di segnalazione (SEGNALAZIONE SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 – PALERMO; SEGNALAZIONE RELATIVA A INTERVENTI DI NORMATIVA SECONDARIA PER LA DEFINIZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO). Al 31 marzo 2008 è in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva nel settore dei rifiuti da imballaggio (INDAGINE CONOSCITIVA NEL MERCATO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO).

Intese

ACEA - SUEZ ENVIRONNEMENT-PUBLICACQUA

Nel novembre 2007, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società Acea Spa (Acea) e Suez Environnement Sa (Suez Environnement), accertando una violazione dell'articolo 81 del Trattato CE per avere le due imprese coordinato le rispettive strategie commerciali nel mercato della gestione dei servizi idrici.

Dal punto di vista merceologico, l'Autorità ha ritenuto che il mercato rilevante fosse quello della gestione dei servizi idrici, avente dimensione geografica nazionale. Benché infatti nella prospettiva della domanda, tale mercato possa ritenersi corrispondente all'ambito locale di erogazione dei servizi idrici, in ragione della natura di monopolio legale che ne caratterizza la gestione, l'affidamento della gestione di tali servizi a mezzo di procedure competitive a evidenza pubblica determina una situazione di confronto concorrenziale tra più soggetti dal lato dell'offerta, solitamente un numero ridotto di imprese in grado di partecipare a gare in diversi contesti territoriali, che permette di configurarlo in termini più ampi. Conseguentemente, l'Autorità ha ritenuto che il mercato della gestione dei servizi idrici avesse dimensione nazionale.

La normativa vigente prevede che l'affidamento della gestione dei ser-